



COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Provincia di Siena

PIANO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Legge regionale 23 novembre 2018 n. 62

SOMMARIO:

Premessa	
1 - Disciplina normativa del settore	Pag. 3
2 – Ricognizione dei posteggi esistenti	Pag. 8
3 – Individuazione delle aree in cui il commercio è vietato o soggetto a restrizioni	Pag. 12
4 – Durata del piano e impostazione del regolamento	Pag. 13

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2019

Premessa

La necessità di approvare il presente Piano per il Commercio su Aree Pubbliche, e relativo Regolamento, discende per il Comune di Abbadia San Salvatore, essenzialmente da due elementi, l'uno di tipo normativo, l'altro sul piano pratico.

A livello normativo, l'approvazione della **legge regionale 23 novembre 2018, n. 62**, ha sostituito il testo previgente (L.R.T. 28/2005) approvando un nuovo "Codice del Commercio", rendendo così necessario un allineamento del Piano e del Regolamento vigenti alle nuove disposizioni normative.

A livello pratico, la necessità dell'approvazione di nuovi atti di programmazione è derivata essenzialmente dalle problematiche riscontrate "sul campo" nella gestione delle due fiere annuali che si tengono nel Comune. L'assetto attuale delle due manifestazioni è stato infatti creato nell'anno 2000, e numerose nel corso degli anni sono state le modifiche dello stato dei luoghi e delle caratteristiche delle manifestazioni, tali da rendere questo assetto ormai inadeguato al regolare svolgimento delle medesime, una su tutte l'inadeguatezza delle dimensioni degli attuali posteggi ad ospitare sia i mezzi di trasporto che i banchi di vendita, e la collocazione dei posteggi stessi su due lati delle vie interessate, così che lo spazio residuo risulta di fatto inadeguato al transito, sia degli utenti che, soprattutto, dei mezzi di soccorso.

A ciò si aggiunge la mutata sensibilità del legislatore e degli organi centrali di governo, relativamente alle problematiche di sicurezza degli eventi, sfociate nell'emanazione di circolari e direttive (quali la circolare n. 3794 del 12/03/2014 emessa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nonché la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 datata 07/06/2017 "Circolare Gabrielli" e atti conseguenti), le quali impongono l'osservanza di tutta una serie di prescrizioni ed adempimenti, non richiesti

all'epoca della definizione dell'assetto delle due fiere.

Coerentemente con la scelta del legislatore regionale di inserire all'interno del testo unico del commercio anche un capo inerente le manifestazioni fieristiche, la cui normativa era precedentemente contenuta in apposita legge (l.r.t. n. 18/2005), si inserisce nel Regolamento, un'apposita sezione dedicata, la quale riprende l'orientamento manifestato dalla amministrazione comunale nel 2015, quando con deliberazione della giunta comunale n. 193 del 23/10/2015 ha approvato apposita disciplina per le mostre mercato a carattere locale.

In virtù delle azioni intraprese dall'amministrazione comunale con riguardo alle aree della montagna e della vetta Amiata, sempre più orientate ad un rilancio turistico dell'area, anche attraverso politiche in ambito sovra comunale, si conferma la scelta di mantenere i due posteggi isolati presenti in loc. Pianello fino all'esaurimento della validità delle concessioni attualmente in essere, fatta salva la possibilità di istituire in un tempo successivo nuovi posteggi per il commercio su aree pubbliche in detta area.

1 – La disciplina del settore

La legge regionale n. 62/2018 disciplina ad oggi il commercio sulle aree pubbliche sia con disposizioni di carattere generale, applicabili ad ogni tipo di commercio, sia con disposizioni specifiche contenute, soprattutto, nel capo V del titolo II.

La Legge Regionale n. 62/2018 è andata a sostituire, abrogandola *in toto* la precedente legge regionale che recava il testo unico del commercio, e cioè la L.R.T. n. 28/2005, pur essendone largamente tributaria.

L'attuale disciplina è frutto di un graduale affinamento nel corso degli anni. Tra le leggi regionali che hanno operato una consistente modifica,

introdotto innovazioni rilevanti o operato una reimpostazione dell'originaria formulazione della legge 28/2005 si ricordano:

- la L.R. 05.06.2007 n. 34 che aveva operato un'ampia modifica del testo originario delle disposizioni sul commercio sulle aree pubbliche, che era stata originariamente sospesa per due anni;
- la L.R. 23.07.2009 n. 40 che aveva introdotto nel Codice del commercio gli articoli 105-bis e seguenti sul sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche;
- la L.R. 28.11.2011 n. 63, che aveva disciplinato gli outlet, l'obbligo di regolarità contributiva e la sostituzione della d.i.a. con la s.c.i.a;
- la L.R. 28.09.2012, n. 52 che aveva modificato vari articoli per dare attuazione ai decreti di liberalizzazione del Governo Monti;
- la L.R. 05.04.2013, n. 13 che aveva introdotto in materia di aree pubbliche, il contenuto dell'Intesa Stato regioni del luglio 2012, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 59/2010 di ricezione della direttiva comunitaria 123/2006/CE, c.d. "Servizi" o "Bolkestein";
- la L.R. 26.06.2014, n. 35 che aveva disciplinato le fiere antiquarie.

Tutto questo è confluito nell'attuale L.R.T. n. 62/2018, la quale, essenzialmente, per quanto attiene il commercio su aree pubbliche:

- innova il precedente testo unico del commercio per quanto attiene alle procedure di verifica della regolarità contributiva degli operatori, stabilendo l'obbligo di verifica del durc in maniera esclusivamente telematica, eliminando le sanzioni della sospensione e revoca delle autorizzazioni/concessioni di cui all'art. 40 quinquies della L.R.T. 28/2005 e stabilendo la sola sanzione della decadenza ove non intervenga regolarizzazione nel termine di centottanta giorni dalla accertata irregolarità; viene meno anche il controllo annuale di regolarità contributiva, previsto dall'art. 40 bis, comma 2 della L.R.T. 28/2005;

- stabilisce l'obbligo per i comuni che intendano organizzare mercati, fiere e fiere promozionali di seguire procedure di evidenza pubblica nella scelta dei soggetti gestori;
- ribadisce quali criteri per l'assegnazione delle concessioni, quelli fissati dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, facendo salve le integrazioni che verranno disposte ai sensi del comma 1180 dell'art. 1 della L. 205/2017, la quale ha disposto la proroga della scadenza delle concessioni in essere al 31/12/2020 (se aventi scadenza anteriore).

L'attuale disciplina del commercio su aree pubbliche che discende dalla legge 62/2018 e dalle norme ricordate, può così riassumersi:

- **TITOLO ABILITATIVO:** L'attività può essere svolta in due diverse modalità: su posteggio o in forma itinerante cui corrisponde un diverso titolo abilitativo: autorizzazione all'esercizio dell'attività e contestuale concessione di posteggio rilasciata dal SUAP nel primo caso e SCIA da presentare al medesimo SUAP nel secondo.
- **VARIAZIONI:** subingresso nella titolarità, variazioni di assetto societario o rappresentanza e cessazione dell'attività restano soggetti a semplice comunicazione.
- **MANIFESTAZIONI:**
 - a) **Mercati, fiere e posteggi fuori mercato:** le concessioni di posteggio possono avere durata compresa tra nove e dodici anni e sono assegnate sulla base di appositi bandi comunali, sulla base della maggiore professionalità acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al titolare dell'impresa cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo, ivi compresa anche l'anzianità nel

posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione della intesa, potrà avere una valutazione nei limiti del 40% del punteggio complessivo;

- b) **Fiere promozionali**: i posteggi sono assegnati mediante bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla manifestazione, sulla base delle esperienze pregresse nella medesima fiera, limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1 della citata intesa; dopodiché si applicheranno i criteri prioritari sopra indicati per i mercati;
- c) **Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato**: la concessione è rilasciata tenendo conto della maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere specializzate, dotate di un minimo di duecento posteggi, ed a parità, possesso di diploma di studi attinenti al settore artistico, beni culturali e storia dell'arte. A ulteriore parità si applicheranno i criteri previsti per i mercati.
- d) **Concessioni temporanee di posteggio**: sono rilasciate dal comune per consentire la partecipazione a fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Le concessioni per la partecipazione a fiere promozionali sono rilasciate sulla base della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione al registro imprese e, in caso di parità, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, le concessioni sono rilasciate altresì agli operatori in sede fissa trattanti tali oggetti, relativamente ai posteggi ad essi riservati,

sempre sulla base del criterio della anzianità di iscrizione al RI, e, in caso di parità, sulla base dei criteri ulteriori definiti dal Comune. E' integralmente demandata al Comune la definizione dei criteri di assegnazione delle concessioni temporanee per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

- RAPPRESENTANZA: la rappresentanza nello svolgimento dell'attività è ammessa senza necessità di particolari requisiti soggettivi, purché il rappresentante appartenga alle categorie dei dipendenti e collaboratori.
- LIMITE MASSIMO DI POSTEGGI: Quanto al limite massimo di posteggi ottenibili nel medesimo mercato da parte di uno stesso operatore, le disposizioni dell'Intesa 2012, e così l'art. 35 della L.R.T. 62/2018, prevedono il limite massimo di due posteggi per settore merceologico, o tre a seconda dell'ampiezza del mercato stesso (superiore o inferiore a cento posteggi). Tale previsione potrà essere modificata dalla nuova Conferenza Unificata cui la L. 205/2017 demanda, tra l'altro, proprio la fissazione del limite massimo di concessioni ottenibili.
- POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI: i medesimi devono essere assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio isolato. A parità di presenze, si applicherà il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

* * *

2 – Ricognizione dei posteggi esistenti

Mercati

Non essendosi ravvisate particolari esigenze di modifica dell'attuale assetto, è stato confermato il mercato del secondo e quarto giovedì del mese che si svolge in Via della Pace, Via Bruno Buozzi, Via San Giovanni, Via Sabatini e Via Largo Verdi. Si confermano i sessantaquattro posteggi, compresi i sei di Via San Giovanni e Largo Verdi per produttori agricoli; immutati sono anche gli orari che si sono dimostrati funzionali.

Data, poi, la riuscita dell'iniziativa sperimentata negli ultimi anni è stata confermata l'edizione straordinaria natalizia nella domenica immediatamente antecedente al 25 dicembre, purché non coincida con il 24 dicembre o in alternativa, su richiesta degli operatori interessati, l'anticipazione del mercato previsto per il IV giovedì del mese di dicembre alla domenica antecedente il Natale (purché in ogni caso non coincida con il 24 dicembre), con possibilità di prolungamento delle operazioni di vendita fino alle ore 16.30.

Altre modifiche di data si hanno nel caso di coincidenza con le fiere (spostamento all'ultimo giovedì del mese più prossimo che conta cinque giovedì) oppure in caso di coincidenza con una festività riconosciuta (anticipazione al giorno precedente). Si tratta di disposizioni atte ad evitare la sovrapposizione di manifestazioni di richiamo che nuocerebbe ad entrambe; il previsto recupero in altra data delle manifestazioni spostate consente agli operatori di non perdere opportunità lavorative.

ARTICOLAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO DEL II^ E IV^ GIOVEDÌ
DEL MESE:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI
-------------------	----------------

	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche	6	50	56
Riservati a Portatori di handicap	1	1	2
Riservati ad imprenditori agricoli	6		6
TOTALE	13	51	64

POSTEGGI FUORI MERCATO

Nel 2017, dopo la soppressione del mercato giornaliero di Via Italia e la sua sostituzione con due posteggi fuori mercato, rimasti tuttavia senza concessionario, si è disposta la soppressione anche di questi ultimi, e la istituzione di un solo posteggio fuori mercato, in Via Mentana, prospiciente i numeri civici 38/40 e fino all'angolo con Via Cavour da assegnare in concessione per ogni giorno della settimana, esclusa la domenica.

Il posteggio fuori mercato viene attualmente utilizzato da spuntisti in attesa della messa a bando dello stesso, con concessioni valide per un giorno alla settimana, esclusa la domenica.

Sono al momento, riconfermati, fino alla scadenza delle concessioni rilasciate per i medesimi, anche i due posteggi fuori mercato previsti in Vetta Amiata, località Pianello, in attesa della riorganizzazione generalizzata della parte alta della montagna che potrà prevedere una rivisitazione del commercio su aree pubbliche sia per quanto concerne le merceologie trattate che le modalità espositive delle merci che dovranno essere in sintonia con l'ambiente che li circonda.

ARTICOLAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO:

POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI
Loc. Pianello - Ordinario per operatori commerciali	1
Loc. Pianello - Riservato a imprenditori agricoli	1

Via Mentana – Ordinario per operatori commerciali settore alimentare	1
TOTALE	3

Fiere

Nessuna modifica nella disciplina delle fiere, rispetto al precedente piano, è stata operata per quanto concerne le rispettive date (20 agosto e 19 settembre) ed orari.

Considerate invece le numerose problematiche verificatesi sul campo, a causa di modificazioni intervenute negli anni sui luoghi interessati dalle manifestazioni fieristiche, inadeguatezza delle dimensioni dei posteggi rispetto all'ingombro reale degli espositori, necessità di garantire maggiori livelli di sicurezza nello svolgimento delle manifestazioni, si è voluto procedere ad una radicale riorganizzazione dell'area interessata dalle due fiere, mediante la predisposizione di due nuove planimetrie per le medesime, che vanno a sostituire l'ormai obsoleto assetto creato nell'anno 2000. Nelle nuove planimetrie è stato ridotto il numero dei posteggi, da 260 a 216 per la fiera di agosto e da 295 a 244 per quella di settembre, prevedendo la disposizione dei posteggi solo su di un lato delle vie interessate. Contestualmente è stata modificata la larghezza dei posteggi, che passa dai precedenti 3 metri agli attuali 6 metri, in modo da adeguare le dimensioni del posteggio all'effettivo ingombro degli espositori. Le lunghezze dei vari posteggi sono state invece elaborate in modo tale da garantire ad ogni concessionario la possibilità di vedersi assegnato un posteggio di larghezza uguale a quello in suo possesso nell'assetto precedente.

Gli operatori verranno trasferiti sui nuovi posteggi ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 comma 3 del vigente Regolamento, ovvero in

base ai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio sulle aree pubbliche, cumulata con quella dell'eventuale dante causa
- b) maggiore anzianità di presenza nella fiera
- c) sorteggio.

Una volta definiti i criteri definitivi per la assegnazione, sarà pubblicato apposito bando per l'assegnazione dei posteggi privi di concessionario.

ARTICOLAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE:

POSTEGGI	N. DI POSTEGGI	
	Fiera Agosto	Fiera Settembre
Ordinario per operatori commerciali	198	235
Riservato a imprenditori agricoli	2	2
Riservato portatori di handicap	6	7
TOTALE	216	244

Fiere promozionali e Manifestazioni commerciali straordinarie

Non ravvisandosene la necessità ed in assenza di istanze degli operatori e loro Associazioni o della cittadinanza, si conferma l'assenza attuale di fiere promozionali indette dal Comune.

Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, promosse da privati, potranno invece essere assentite con atto di Giunta.

Fiere antiquarie

Per queste fiere non è stata dettata nel regolamento alcuna disciplina in considerazione del fatto che al momento non se ne prevede lo svolgimento.

Mostre mercato

Coerentemente con la scelta del legislatore di trasfondere la disciplina dell'attività fieristico espositiva all'interno del codice del commercio, viene introdotto nel Regolamento un apposito capo, relativo alle manifestazioni fieristiche a carattere locale, già approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 23/10/2015, confermando la validità del disciplinare tipo all'uopo predisposto.

Sperimentazione

E' stato espressamente previsto il potere della Giunta di sperimentare nuove manifestazioni per un congruo periodo di tempo decorso il quale, in caso di esito positivo, si procederà alla formalizzazione con atto di Consiglio.

3 – Individuazione delle aree in cui il commercio è vietato o soggetto a restrizioni

Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante in tutta l'area compresa all'interno delle vie ad est di via Gorizia

- a) con l'uso di automezzi, quali essi siano;
- b) con posizionamento al suolo di banchi, merci o altre attrezzature di vendita di prodotti alimentari.

Per evitare congestione nella circolazione di mezzi e pedoni, è vietato il commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere nelle aree urbane adiacenti quelle dove questi si svolgono.

4 – Durata del piano e impostazione del regolamento

Il presente Piano ha validità almeno triennale e potrà essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione (Delibera Consiliare, previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative). Rimarrà in ogni caso valido fino all'approvazione dell'aggiornamento.

1. Il presente Piano abroga e sostituisce quello approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 15/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.

* * *

Conclusione

Con questo progetto il Comune di Abbadia San Salvatore intende dare adeguata risposta alle esigenze del comparto emerse dalle considerazioni ed analisi del presente piano, nell'ambito delle generali politiche di sviluppo economico e sociale del territorio, coniugando l'adeguamento alle mutate esigenze con la continuità di impostazione della regolamentazione di questo settore nel corso degli anni.

Con la consapevolezza che il settore vive un momento di fermento normativo, a seguito dell'espulsione del medesimo dall'ambito applicativo della direttiva "bolkestein", il Comune di Abbadia San Salvatore, pronto ad adeguarsi alle disposizioni normative e regolamentari che verranno, intende in ogni caso, oggi, approvare un documento che dia risposte concrete alle problematiche emerse sul campo e permetta, fin da subito, una ottimale gestione del commercio su aree pubbliche.

* * *